

STUDIO LEGALE
AVV. MAURIZIO MARRAS
Via Tiziano 62 - 09128 Cagliari
Tel./Fax 0704525193
Pec: avvmauriziomarras@pec.it



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la Sig.ra **Amat di San Filippo Michela**, nata a Nuoro il 14.11.1960, residente in Selargius Via Di Vittorio 62 , C.F. MTDMHL60S54F979X, rappresentata e difesa, per procura a margine del presente ricorso, dall' avv. Maurizio Marras, C.F. MRR MRZ 67S08 B354H, PEC avvmauriziomarras@pec.it, tel./fax 0704525193, elettivamente domiciliata in CAGLIARI, nella Via Tiziano 62 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Marras.

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI MODENA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

RESISTENTI

FATTO

La dr.ssa **MICHELA AMAT DI SAN FILIPPO** è una docente **abilitata all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe concorsuale A017/A019).**

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione ed eventuale giudizio di opposizione, l' avv. Maurizio Marras del Foro di Cagliari, eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari Via Tiziano n. 62, conferendogli, tutte le facoltà inerenti al mandato alle liti, compresa quella di nominare sostituti, di esigere, di transigere e conciliare, di chiamare in causa terzi, proporre domande nuove o riconvenzionali, reclami ed impugnazioni, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti. Con riferimento al D.Lgs 196/2003 dichiariamo di essere stati informati che presso l' archivio dello studio sono raccolti dati che riguardano il cliente, utilizzati unicamente ai fini dell' attività professionale inerente il mandato. Con la f. della presente procura si autorizzano i sottoscritti procuratori ed eventuali sostituti al trattamento di tutti i dati sensibili, utili allo svolgimento della presente causa. Il sottoscritto dichiara di esser stato informato ai sensi dell' art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

F. TO

MICHELA AMAT DI SAN FILIPPO

F. TO
Maurizio Marras

F. TO

MAURIZIO MARRAS

La dr.ssa **Michela Amat di San Filippo**, dunque, **in quanto abilitata all'insegnamento delle predette discipline, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento** utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

La dr.ssa **Michela Amat di San Filippo**, in virtù di tale titolo d'accesso, **fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D.G. del 16 marzo 2007, ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari.**

La Dr.ssa **Michela Amat di San Filippo**, tuttavia, **non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dal D.D.G. del 16 marzo 2007 è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2007-2009, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.**

La Dr.ssa **Michela Amat di San Filippo**, in altri termini, a causa di tale cancellazione, **non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.**

La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, **una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il biennio 2007-2009 e 2009-2011, in occasione dell'aggiornamento di esse, disposto con il Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, per il triennio 2011-2014, ha presentato domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di Modena.**

E invero, l'art. 1 *bis* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento**

nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, così come il precedente Decreto n. 42/2009, oggi impugnati, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Con D. M. n. 235/2014, anch'esso oggi impugnato così come i precedenti decreti, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017,

non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Non solo, ma considerato che le modalità di aggiornamento prevedevano tale operazione solo in modalità telematica, accessibile però solo a coloro che già risultavano presenti nelle GAE 2011/2014, la ricorrente si è vista impossibilitata a presentare, nelle forme richieste dal D. M. 235/2014, la domanda di reinserimento.

Per supplire a tale impossibilità la ricorrente ha comunque presentato domanda di aggiornamento/reinserimento in formato cartaceo nella provincia di Modena.

Con provvedimento del 01.08.2014 l'Ambito Scolastico Provinciale di Modena escludeva la ricorrente motivandolo con l'utilizzo della forma cartacea anziché web per la presentazione della domanda di aggiornamento/ reinserimento!

In ogni caso, la ricorrente non risultava inserita nella graduatoria definitiva per gli anni scolastici 2014/2017 nelle classi di concorso A017 e A019 della provincia di Modena, pubblicata in data 22.08.2014

Tale omissione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. **VIOLAZIONE DELL'ART. 1 *BIS* DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143**

2. **ECCESSO DI POTERE NELLE SUA FIGURA SINTOMATICA DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, così come il D.M. 44/11, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 *bis* che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, **SECONDO L'ART. 1 *BIS* DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, TALE SANZIONE NON È DEFINITIVA IN QUANTO, A DOMANDA DELL'INTERESSATO, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE FISSATO PER L'AGGIORNAMENTO, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.**

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di

aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal Ministero, convenuto con la **trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, tuttavia questa trasformazione appare del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...) , per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di NUOVI aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti GIÀ PRESENTI in quelle graduatorie. La legge.

pertanto, si è limitata a **riconfermare l'aggiornamento biennale** delle graduatorie, precludendo **NUOVI INSERIMENTI**, ma ciò non significa affatto che **I SOGGETTI GIÀ PRESENTI IN GRADUATORIA**, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti**.

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 44/2011 e 235/2014

E' coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli **arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale** che *[...]* la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...] (SENTENZE DEL TAR LAZIO NN. SENTENZA N. 10809/2008 E 10728/2008 E SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 41/2011).

3. **PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE**

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 - 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che “la ratio della normativa sopraccitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]”

In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'**Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera**. In quest'ultima il caso è analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza *“[...]in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando*

nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004..." Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. c) il giudice sostiene che . "...E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]" E continua la sentenza "[...] la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]"

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova

disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Di recente si sono altresì pronunciati specificamente sul D.M. 235/2014 il Tribunale di Venezia, di Treviso e di Brindisi, con ordinanze cautelari, ribadendo come anche il D.M. 235/2014 debba essere disapplicato in quanto illegittimamente comprime il diritto soggettivo dei ricorrenti al (re) inserimento in graduatoria ad esaurimento utile ai fini di concorrere alle nomine per l' immissione in ruolo o a tempo determinato.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

-del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 2, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] //

personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,” e non anche coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

- per quanto occorra del D.M. n. 44/2011, nella parte in cui, all'art. 1, comma 2, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,” e non anche coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;*

-di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

-delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014 e/o 2014/2017 così come formate dall'Ambito Territoriale di Modena senza contemplare la domanda di reinserimento della Dr.ssa **Michela Amat di San Filippo**

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

provvedere al **reinserimento della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2011, o quantomeno dal 01.09.2014 nelle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale A017/A019**, formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Modena per il triennio 2011/2014 e/o 2014/2017, **con il punteggio eventualmente aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalla graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari, per la classe concorsuale A017/A019**

Si versano in atti i seguenti documenti:

- Certificato di abilitazione per la classe concorsuale A017/A019 della ricorrente;
- Graduatorie pubblicate prima della cancellazione della ricorrente con il suo nominativo evidenziato in giallo;
- Domanda/e di reinserimento nelle graduatorie presentata nei termini previsti per la procedura di aggiornamento;
- Graduatorie vigenti 2014/217, 2011/2014 e 2009/2011 senza il nominativo della ricorrente;
- Comunicazione di esclusione del 1.8.2014
- **Sentenza TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010, Sentenza del Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – n. 1192/2012, ordinanza Tribunale Venezia, ordinanza Tribunale Brindisi.**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribu

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 32.298,99, come da dichiarazione che si deposita.

Cagliari, li 10.09.2014

Avv. Maurizio Marras

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C

Ritiene questa difesa che sussista la necessità di un provvedimento cautelare che assicuri gli effetti del giudizio di merito.

Tale istanza è fondata sia in punto di periculum in mora che di fumus boni juris.

Quanto al periculum è evidente che esso consista nel fatto che l' esclusione dalle graduatorie precluda la possibilità di ottenere incarichi lavorativi nei prossimi tre anni scolastici.

L' utilità concreta risiede nel fatto che l' inclusione nelle graduatorie costituisce presupposto ineludibile per l' accesso ad una possibilità di lavoro di natura pubblica, attraverso il quale provvedere al sostentamento proprio e della famiglia.

Considerato altresì che, per le ragioni esposte, sussiste il fumus, necessita una pronuncia cautelare che garantisca, in attesa della definizione del giudizio, gli effetti del giudizio di merito, ordinandosi quindi che la ricorrente venga (re)inserita nella graduatoria ad esaurimento dell' amministrazione resistente nella posizione corrispondente al **punteggio, eventualmente aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente alla cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Cagliari, per la classe concorsuale A017/A019**

chiede

che il Giudice adito, anche con decreto inaudita altera parte,

voglia

ordinare all' amministrazione resistente che la ricorrente venga (re)inserita nella graduatoria ad esaurimento dell' ambito territoriale di Modena nella posizione corrispondente al **punteggio, eventualmente aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente alla cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Cagliari, per la classe concorsuale A017/A019.**

Cagliari, 10.09.2014

Avv. Maurizio Marras

Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 4120 del 2014 promosso da

AMAT DI SAN FILIPPO MICHELA,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

AMBITO TERRITORIALE DI MODENA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,

convenuti

letto il ricorso contenente altresì istanza ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **21 novembre 2014** ore **9.00** per la sola comparizione personale delle parti ai fini della trattazione della procedura cautelare, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del 3 novembre 2014, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

*

visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 9.00 e ss.

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 10 ottobre 2014

Il Giudice

dott. Riccardo Ponticelli



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva;
- letti gli atti del procedimento e la documentazione prodotta;
- ritenuto dover ordinare l'instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli iscritti nella graduatoria per cui è causa, quali potenziali controinteressati, che potrebbero essere pregiudicati dall'esito del presente procedimento, ove collocati in posizione successiva a quella che la parte ricorrente otterrebbe in caso di inserimento nella graduatoria medesima;
- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- ritenuto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del M.I.U.R. del ricorso introduttivo e dell'elenco dei controinteressati inseriti nella graduatoria per cui è causa, entro il termine del 30 gennaio 2015;

P.Q.M.

1. fissa l'udienza dell'11 febbraio 2015, ore 9.00, per la decisione;
2. assegna al ricorrente il termine perentorio del 30 gennaio 2015, per gli adempimenti di cui in parte motiva;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari, 16 dicembre 2014.

Il Giudice

dott. Riccardo Ponticelli



per ap. s.
conforme all'originale
CA. 23 GEN. '15
D. 12/11/14
A12M.

rappr
ne
to ed
e
il p
ed
opp
izio
gliari
resso
Via T
gli, tu
mand
uella
di c
e co
in c
omanc
nali.
ni. di
rinun
mento
dichi
i inf
arch
racco
il
nicame
tà pr
manda
presen
aio i
ed
rattam
sibili.
della
toserit
ato int
art. 4,
n. 28/2
di ric
to di r
e de
agli at
no deen

AMAT

zio. Man

0-
zio)